

## STATUTO

### **DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO DELL'ASSOCIAZIONE**

art.1) E' costituita una associazione denominata

#### **"PARKINSON GIOVANILE ROMA**

**Organizzazione non lucrativa di utilità sociale"**

in breve **"PGR ONLUS"**.

**Art.2)** L'associazione ha sede in Fonte Nuova - fraz. Santa Lucia (RM), Via Palombarese n. 378.

Con deliberazione del Consiglio direttivo potranno essere istituite sedi secondarie anche in altre località dello Stato od all'estero.

**Art.3)** L'Associazione è apartitica, apolitica e non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e volontariato.

Essa riunisce i malati e loro parenti e tutti coloro che sono interessati ai loro problemi al fine di diffondere tutte le informazioni atte ad alleviare i disagi delle persone colpite dalla malattia del Parkinson giovanile, per aiutarle a convivere con la malattia stessa.

Al fine di svolgere le proprie attività e raggiungere i propri scopi, l'Associazione si avvale esclusivamente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri aderenti.

L'Associazione si propone di:

- a) migliorare la diffusione della conoscenza della Malattia di Parkinson giovanile, dei problemi connessi alla sua natura e alla sua cura e al sostegno dei soggetti che ne sono affetti;
- b) favorire la comunicazione e lo scambio tra pazienti per raccontarsi, sostenersi, condividere;
- c) sviluppare particolare attenzione alle problematiche delle famiglie (es. coniugi, figli) che presentano nel loro interno situazioni di disagio provocate dalla presenza di una persona malata;
- d) favorire la comunicazione tra i pazienti e i medici per una migliore informazione sulla malattia;
- e) contribuire alla formazione ed alla sensibilizzazione di operatori e di volontari attivi in programmi finalizzati al superamento di tali disagi;
- f) curare i contatti con la pubblica amministrazione e con le autorità sanitarie che siano funzionali alla realizzazione delle finalità dell'associazione;
- g) raccogliere fondi, nei modi e nei limiti della normativa vigente dirette al raggiungimento degli scopi associativi;
- h) erogare contributi nel campo della ricerca scientifica per promuovere e sostenere lo studio della Malattia di Parkinson giovanile;

il tutto nel pieno rispetto delle leggi che tutelano l'esercizio dell'attività professionale, senza alcuno scopo politico o religioso nonchè senza scopo di lucro.

L'Associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata, nell'ambito e nei limiti degli scopi statutari.

L'associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e/o accessorie e comunque in via non prevalente. In particolare, l'Associazione può collaborare con associazioni o altre realtà non lucrative per la valorizzazione

sinergica delle comuni esperienze umane e scientifiche.

#### **PATRIMONIO**

**Art.4)** Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;
- dai fondi derivanti da eventuali eccedenze di bilancio;
- da donazioni, legati, lasciti.

**Art.5)** I proventi con cui provvedere alla attività ed alla vita dell'associazione sono costituiti:

- dalle quote associative;
- dai redditi dei beni patrimoniali;
- dalle erogazioni e contributi di cittadini, enti ed associazioni, nonché dalle raccolte pubbliche di fondi.

#### **ASSOCIATI**

**Art.6)** L'associazione intende far partecipare alle proprie attività tutti coloro, persone fisiche od Enti interessati agli scopi che essa si prefigge e, pertanto, si prevede la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori di età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

I membri dell'associazione - persone fisiche e/o enti - si suddividono in:

Soci ordinari: soggetti con Malattia di Parkinson ad esordio giovanile (entro 50 anni di età);

Soci straordinari: familiari dei soci ordinari oppure soggetti con Malattia di Parkinson che non rientrano nei criteri dei soci ordinari, personale sanitario coinvolto a vario titolo nell'assistenza dei soggetti con Malattia di Parkinson;

Soci sostenitori: tutte le persone e gli enti che aderiscono alle finalità dell'associazione la cui ammissione deve essere accettata con decisione insindacabile del consiglio direttivo;

Socio onorario: soci che hanno dato lustro all'associazione, condividendone l'attività e che abbiano fatto richiesta di ammissione al Consiglio Direttivo con indicazione del domicilio cui debbono essere inviate le comunicazioni, e dichiarazione di piena conoscenza ed accettazione delle presenti norme statutarie e degli obblighi da queste derivanti, in particolare per quanto riguarda il pagamento delle quote associative.

L'ammissione è deliberata a scrutinio segreto ed a maggioranza di voti dal Consiglio direttivo, ed ha effetto dalla data della deliberazione. L'eventuale diniego dovrà essere motivato.

**Art.7)** Gli associati sono tenuti al pagamento della quota associativa, che può essere differenziata secondo le categorie, che verrà fissata di anno in anno dal Consiglio direttivo.

La qualità di associato si acquista con l'iscrizione nel registro degli associati dell'Associazione.

Gli associati non possono vantare alcun diritto patrimoniale nei confronti dell'Associazione. Le quote versate non sono in alcun modo ripetibili, né in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo nè in caso di scio-

glimento dell'associazione. La qualità di associato non è trasmissibile.

**Art.8)** Gli associati, indipendentemente dalla categoria cui appartengono, hanno parità di diritti, compreso quello di voto.

Essi devono impegnarsi nell'interesse comune a contribuire al conseguimento delle finalità che l'associazione si propone secondo le norme del presente statuto e quelle dei regolamenti che verranno emanati dal Consiglio direttivo e la cui osservanza è obbligatoria per gli associati.

**art.9)** La qualità di associato deve risultare da apposito registro tenuto a cura del Consiglio direttivo. Tale qualità si perde nei seguenti casi:

- per morte/estinzione;
- per recesso da notificarsi con lettera raccomandata al Consiglio direttivo;
- per esclusione; l'esclusione opera automaticamente in caso di morosità nel versamento della quota annuale; è, invece, deliberata all'unanimità dal Consiglio direttivo nel caso di cessazione dalla partecipazione alla vita associativa, negligenza nell'esecuzione dei compiti affidati, comportamento in contrasto con gli scopi e le politiche dell'Associazione, comportamento pregiudizievole della onorabilità dell'Associazione, indebita rivelazione di notizie riservate, gravi motivi oggettivi ed in generale violazione delle norme etiche o statutarie;
- per decadenza: la decadenza è pronunciata dal Consiglio direttivo a seguito di interdizione, inabilitazione o condanna dell'associato per reati comuni in genere, ad eccezione di quelli di natura colposa, o per condotta contraria alle leggi, all'ordine pubblico ed agli scopi dell'associazione.

L'apertura di qualsiasi procedimento per i casi contemplati deve essere comunicata all'interessato con lettera raccomandata. L'escluso qualora non condivida le ragioni dell'esclusione, potrà adire l'Assemblea entro 30 giorni dalla conoscenza della delibera di esclusione per chiederne la revoca. In tal caso la delibera di esclusione rimarrà sospesa fino al pronunciamento dell'Assemblea. Contro la decisione di quest'ultima è ammesso il ricorso all'Autorità giudiziaria, nei termini di cui all'art. 24, comma 3, codice civile.

La riammissione può essere richiesta solo dopo che siano venute a cessare le cause che l'hanno determinata.

#### **ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

**Art.10)** Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea degli associati;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Probiviri;
- il Segretario generale;
- il Revisore od il Collegio dei revisori;
- i Comitati Scientifici.

#### **ASSEMBLEA**

**Art.11)** L'assemblea degli associati deve essere convocata dal Consiglio direttivo almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e, quando occorra, per la nomina dei membri del Consiglio direttivo e del Revisore o del Collegio dei revisori dei conti.

L'assemblea deve inoltre essere convocata ogni qualvolta il Consiglio direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un decimo degli associati. La relativa convocazione dovrà avvenire entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta.

**Art.12)** Le assemblee sono convocate con avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare spedito ad ogni associato a mezzo lettera, fax o messaggio di posta elettronica ovvero mediante pubblicazione in bollettini dell'Associazione o su organi di stampa o sul sito internet dell'Associazione almeno quindici giorni prima della data fissata.

L'avviso di convocazione fisserà anche la data per la seconda convocazione.

**Art.13)** Ogni associato maggiorenne - in regola con il pagamento della quota associativa - ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

L'assemblea è validamente costituita con la maggioranza degli associati e delibera con la maggioranza dei voti dei presenti.

In seconda convocazione l'assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza degli associati intervenuti, qualunque sia il loro numero.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i consiglieri non hanno voto.

Per le deliberazioni concernenti modifiche dello statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni concernenti lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Ciascun associato potrà farsi rappresentare da altro associato - anch'esso in regola con il pagamento della quota associativa - mediante delega scritta. Ogni associato non può essere portatore di più di due deleghe. Non sono ammessi voti per corrispondenza.

Le riunioni dell'assemblea si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

**Art.14)** L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo assistito dal Segretario generale. Delle riunioni delle assemblee si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario generale.

**Art.15)** Le votazioni delle assemblee avvengono sempre in modo palese.

**Art.16)** L'Assemblea, oltre a quanto previsto negli articoli precedenti, provvede a:

1. eleggere (e revocare per gravi motivi) il Presidente dell'Associazione;
2. approvare il programma annuale di attività predisposto dal Consiglio Direttivo;
3. eleggere il Consiglio Direttivo ed eventualmente il Collegio dei Pro-biviri e il Collegio dei Revisori;
4. deliberare le modifiche statutarie, il regolamento e le sue modifiche;
5. approvare il rendiconto consuntivo e il bilancio preventivo e approvare la relazione del Consiglio relativa all'esercizio precedente;
6. nominare gli associati su proposta del Consiglio;
7. deliberare in merito all'esclusione di un associato;
8. deliberare in merito all'opposizione dell'associato escluso;
9. deliberare in merito alla proposta del Consiglio riguardante l'esclusione di un consigliere;
10. autorizzare o ratificare gli atti del Consiglio;
11. deliberare su ogni argomento sottoposto dal Consiglio.

#### **CONSIGLIO DIRETTIVO**

**Art.17)** L'associazione è retta ed amministrata da un Consiglio direttivo composto da un minimo di due ad un massimo di cinque membri nominati dall'assemblea preferibilmente tra i soci ordinari e/o straordinari con le modalità previste dall'art.13; almeno la metà dei componenti il Consiglio dovrà essere scelta tra i soci ordinari.

I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica per cinque anni e sono rieleggibili.

**Art.18)** Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo, fino al massimo di 1/3 (un terzo) del numero complessivo dei membri eletti, effettuate nel corso del biennio attingendo ai nominativi dei candidati votati secondo un ordine decrescente di preferenze ricevute, dovranno essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla sostituzione. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Una volta superata la soglia anzidetta, l'intero organo decade e occorre indire nuove elezioni.

**Art.19)** La carica di consigliere è gratuita, salvo eventuali rimborsi per le spese sostenute.

**Art.20)** Il Consiglio direttivo è convocato almeno due volte l'anno con lettera da spedirsi almeno dieci giorni prima della riunione o, nei casi di urgenza, mediante telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da inviarsi almeno cinque giorni prima a ciascun consigliere ed al Direttore dei Comitati Scientifici, contenente l'indicazione di data, ora, luogo della riunione e degli argomenti da trattare. Le adunanze del Consiglio direttivo e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica.

Le riunioni del Consiglio direttivo si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli

intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si ritiene svolto nel luogo ove sono presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio direttivo è richiesta la presenza di almeno la metà dei consiglieri e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Delle deliberazioni del Consiglio direttivo si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario generale.

**Art.21)** E' fatto obbligo ai consiglieri di partecipare alle riunioni di Consiglio. Qualora un consigliere non partecipasse a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo o comunque, se inferiori, a quelle tenute nel corso di un intero esercizio sociale, è considerato dimissionario.

**Art.22)** Il Consiglio direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri.

Le sedute del Consiglio direttivo sono presiedute dal Presidente od, in sua assenza, dalla persona designata dagli intervenuti.

**Art.23)** Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione compresi, fra gli altri, quelli di:

- a) formulare il programma generale di attività annuale;
- b) curare l'attuazione del programma annuale e adottare tutte le delibere necessarie a tal fine;
- c) assicurare il conseguimento degli scopi dell'associazione, anche nominando Comitati Scientifici;
- d) convocare le assemblee;
- e) deliberare sull'ammissione di nuovi associati ed adottare i provvedimenti di esclusione e decadenza;
- f) redigere i bilanci preventivi e consuntivi;
- g) emanare regolamenti e norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'associazione;
- h) nominare il segretario e l'eventuale vice-presidente;
- i) acquistare ed alienare beni mobili ed immobili; accettare eredità e legati; determinare l'impiego dei contributi, delle erogazioni e dei mezzi finanziari a disposizione dell'associazione;
- l) stabilire l'ammontare delle quote associative per i singoli esercizi;
- m) sottoporre all'assemblea, dopo appropriata disamina, proposte, segnalazioni, mozioni formulate dagli associati e le modifiche dello statuto;
- n) negoziare e concludere con istituti di credito la concessione di prestiti, mutui o altre forme di finanziamento ed anche mediante prestazione di garanzie in favore proprio o di altri soggetti senza scopo di lucro;
- o) decidere la partecipazione dell'associazione a bandi, gare o procedure

selettive ad evidenza pubblica comunque denominate, predisponendo e sottoscrivendo i relativi atti;

p) costituire e/o aderire ad A.T.I., joint ventures, sottoscrivere protocolli d'intesa e in generale porre in essere le più opportune forme di collaborazione con soggetti terzi finalizzate, in particolare, alla partecipazione a procedure di evidenza pubblica;

q) conferire incarichi a soggetti terzi per la realizzazione degli scopi statutari;

r) promuovere e/o organizzare eventi (seminari, giornate di studio, convegni, ecc.) finalizzati alla sensibilizzazione del pubblico sull'attività dell'associazione e le sue finalità;

s) predisporre la Carta Etica dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;

t) deliberare su qualsiasi questione che non sia dal presente statuto espressamente demandata all'assemblea o ad altri organi.

#### **CARICHE SOCIALI**

**Art.24)** Il Consiglio direttivo nominerà tra i suoi membri il Presidente ed il Segretario generale che resteranno in carica quanto il Consiglio stesso.

#### **PRESIDENTE**

**Art.25)** Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, dura in carica cinque anni e può essere riconfermato consecutivamente.

Il Presidente presiede l'assemblea, convoca e presiede le riunioni del Consiglio direttivo, ne cura l'esecuzione delle deliberazioni ed, inoltre, assolve normalmente funzioni di coordinatore dei lavori dell'associazione. In sua assenza o temporaneo impedimento, l'Associazione è rappresentata dal Vice Presidente.

#### **SEGRETARIO GENERALE**

**Art.26)** Il Consiglio Direttivo nomina il Segretario, il quale:

a) svolge attività esecutiva secondo le direttive del Presidente dell'Associazione;

b) sottoscrive con il Presidente gli atti sociali;

c) predisporre, secondo le direttive del Presidente, gli Ordini del giorno delle Assemblee e dei Consigli Direttivi e redige i verbali delle riunioni;

d) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;

e) tiene aggiornati i registri degli Associati, provvedendo alla riscossione delle quote sociali e dei contributi;

f) vigila sull'ordine e sulla conservazione dell'archivio dell'Associazione;

g) cura la tenuta delle scritture contabili;

h) provvede al servizio di cassa, con l'obbligo di renderne conto a ogni riunione dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;

i) custodisce e aggiorna gli inventari dei beni mobili e immobili.

Il Segretario può tenere in cassa, per i bisogni correnti, una somma non superiore a quella autorizzata dal Consiglio Direttivo. Gli importi eccedenti tale somma vanno depositati presso un istituto di credito o versati su conto corrente postale.

#### **REVISORE O COLLEGIO DEI REVISORI**

**Art.27)** L'Assemblea può eleggere, ove necessario, contemporaneamente

te ai componenti del Consiglio Direttivo e con le stesse modalità per essi previste, un Collegio dei Revisori dei Conti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti e, quando la legge lo impone, tra gli iscritti al Registro dei Revisori.

Anche i Revisori dei Conti durano in carica due anni e possono essere immediatamente rieletti, ma non possono ricoprire altre cariche sociali.

I componenti effettivi che per qualsiasi ragione cessano dalla carica prima della scadenza del mandato sono sostituiti, fino al massimo di 1/3 (un terzo) del numero complessivo dei membri eletti, dai supplenti secondo l'ordine di anzianità e, successivamente, da coloro che hanno riportato, quali candidati nella stessa carica, il maggior numero di voti dopo gli eletti. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio effettuate nel corso del biennio, dopo l'esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Una volta superata la soglia anzidetta, l'intero organo decade e occorre indire nuove elezioni.

Il Collegio dei Revisori:

- a) elegge tra i propri membri, nella prima riunione, il proprio Presidente, se non vi ha provveduto l'Assemblea;
- b) esegue il controllo contabile amministrativo della gestione, del cui esito dà atto in un processo verbale, recante le eventuali osservazioni fatte in sede di controllo, firmato dai Revisori dei Conti e inoltrato al Segretario e al Presidente, che a loro volta provvederanno a inoltrarlo al Consiglio Direttivo;
- c) esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i Revisori dei Conti;
- d) agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un aderente;
- e) può partecipare, senza diritto di voto e se convocato, alle riunioni del Consiglio Direttivo e interviene comunque all'Assemblea. Dei pareri eventualmente espressi dai Revisori dei Conti va fatta menzione nel verbale della riunione, che in tal caso deve essere firmato anche dai Revisori dei Conti intervenuti;
- f) al termine di ogni esercizio finanziario, presenta all'Assemblea una relazione scritta sul consuntivo dell'esercizio trascorso, relazione da trascrivere nell'apposito registro del Revisori dei Conti.

#### **COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

**Art. 28)** Il Collegio dei Probiviri, ove nominato, è costituito da tre membri effettivi e da due supplenti scelti anche tra i non aderenti, tutti nominati dall'Assemblea.

Anche il Collegio dei Probiviri dura in carica due anni ed i suoi membri possono essere immediatamente rieletti, ma non possono ricoprire altre cariche sociali. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio dei Probiviri, effettuate nel corso del biennio, devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio dei Probiviri, fino al massimo di 1/3 del numero complessivo dei membri eletti, effettuate nel



corso del biennio (attingendo ai nominativi dei candidati votati secondo un ordine decrescente di preferenze ricevute) dovranno essere convalidate alla prima Assemblea convocata successivamente alla sostituzione. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Una volta superata la soglia anzidetta, l'intero organo decade e occorre indire nuove elezioni.

Il Collegio dei Probiviri, ai sensi dell'art. 9, formula il parere preventivo relativo alla decisione da parte del Consiglio, ed in prima istanza, delle controversie insorte tra gli associati, tra questi e l'Associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi.

#### **COMITATI SCIENTIFICI**

**Art.29)** Per il perseguimento delle finalità sociali, per l'attuazione del programma annuale delle attività e per la realizzazione delle deliberazioni dell'Assemblea, il Consiglio Direttivo può costituire, ove necessario, appositi comitati consultivi di esperti, detti Comitati Scientifici, con la partecipazione anche di estranei all'Associazione e di soggetti stranieri.

Gli appartenenti ai Comitati Scientifici, se invitati, possono partecipare, senza diritto di voto, alle assemblee degli Associati e alle sedute del Consiglio Direttivo, nelle quali possono esprimere pareri e formulare proposte su tutti gli aspetti tecnico-scientifici dell'attività dell'Associazione o del singolo ramo di ricerca, ferma restando la facoltà, sia del Consiglio sia dell'Assemblea, di deliberare in difformità dalle indicazioni espresse dagli appartenenti ai Comitati Scientifici.

Per il coordinamento delle attività dei Comitati Scientifici può essere nominato un Direttore, che partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

#### **BILANCIO**

**Art.30)** L'esercizio sociale si chiude al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ciascun esercizio il Consiglio direttivo procederà alla redazione del bilancio da presentare per l'approvazione, unitamente al programma dell'attività per il nuovo esercizio ed al preventivo delle spese, all'assemblea da convocarsi entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

**Art.31)** Dalla data dell'avviso di convocazione dell'assemblea, bilancio e programma verranno depositati presso la sede dell'associazione a disposizione degli associati che intendessero consultarli.

**Art.32)** Eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili od avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

#### **TRASFORMAZIONE - SCIoglimento**

**Art.33)** L'associazione, ai sensi dell'art. 2500 - *octies* c.c. terzo comma, non potrà trasformarsi in società di capitali.

**Art.34)** L'associazione ha durata illimitata. In caso di scioglimento dell'associazione l'assemblea nominerà uno o più liquidatori che provvede-

ranno alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di legge. Nel caso di impossibilità di regolare costituzione dell'assemblea ciascuno dei membri del Consiglio direttivo potrà chiedere all'autorità competente la nomina del o dei liquidatori.

Quanto residuerà esaurita la liquidazione verrà devoluto ad altra ONLUS od a fini di pubblica utilità scelti dai liquidatori in base alle indicazioni fornite dall'assemblea, e comunque sentito l'Organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **RINVIO**

**Art.35)** Per quanto non previsto dal presente statuto si intendono applicabili le norme di legge vigenti in materia di associazioni e di ONLUS.

F.to: OLIVIERI EMANUELA

SARSALE MARIA

TROIANI RICCARDO

RAFFAELE CASERTANO - NOTAIO